

# Ordinanza sulle poste (OPO)

del 29 ottobre 1997 (Stato 4 luglio 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 3 capoverso 3, 4 capoverso 2, 9 capoverso 2 e 21 della legge del 30 aprile 1997<sup>1</sup> sulle poste

*ordina:*

## Sezione 1: Concetti

### Art. 1

Nella presente ordinanza si intendono:

- a. per invii della posta-lettere gli invii fino al formato B4 (353 x 250 mm), di spessore non superiore ai 5 cm e di peso non eccedente 1 kg;
- b. per pacchi, gli altri invii fino a 30 kg di peso.

## Sezione 2: Esclusione dai servizi riservati

### Art. 2            Invii della posta rapida

Sono considerati invii della posta rapida:

- a. gli invii della posta-lettere per il cui trasporto viene pagato un prezzo 5 volte superiore a quello applicato dalla Posta per il trasporto di una lettera della posta A della prima categoria di peso e di formato;
- b. i pacchi per il cui trasporto viene pagato un prezzo 2 volte superiore al prezzo base applicato dalla Posta per il trasporto di un pacco della prima categoria di peso.

### Art. 3            Altri invii

Non rientra nei servizi riservati il trasporto di:

- a. invii della posta-lettere e pacchi fino a 2 kg da parte del mittente o di una persona da lui incaricata, a meno che essi non effettuino il trasporto a titolo professionale;

RU 1997 2461

<sup>1</sup> RS 783.0

- b. invii esclusi dal trasporto giusta le condizioni generali della Posta.

### **Sezione 3: Servizi non riservati**

#### **Art. 4**

<sup>1</sup> Sono considerati servizi non riservati:

- a. il trasporto di invii della posta-lettere in partenza nel servizio internazionale;
- b. il trasporto di pacchi da 2 fino a 20 kg;
- c. il trasporto di giornali e periodici;
- d. le operazioni di versamento e pagamento e la girata.

<sup>1</sup> La Posta recapita i giornali in abbonamento tutti i giorni feriali.

### **Sezione 4: Servizi liberi della Posta**

#### **Art. 5**            Traffico postale

Sono considerati servizi liberi il trasporto di lettere e pacchi esclusi dal servizio universale e il trasporto di invii della posta rapida e di collettame nonché le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come l'indirizzamento e l'imballaggio di invii postali, la presa in consegna di invii postali o di merce e la consulenza alla clientela).

#### **Art. 6**            Traffico dei pagamenti

<sup>1</sup> Sono considerati liberi i servizi esclusi dal servizio universale e le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come le tessere di pagamento e gli assegni).

<sup>2</sup> La Posta è autorizzata ad offrire forme d'investimento sul mercato monetario a condizione che non sia richiesta un'autorizzazione giusta la legge del 24 marzo 1995<sup>2</sup> sulle borse. Le condizioni per l'offerta di forme d'investimento sul mercato monetario saranno fissate tramite la convenzione di liquidità conclusa tra la Posta e l'Amministrazione federale delle finanze.

<sup>3</sup> La Posta può gestire per conto della clientela conti con o senza limiti di prelievo, versare interessi a condizioni di mercato e autorizzare, in considerazione delle esigenze nel traffico dei pagamenti, scoperti di conto alle condizioni praticate sul mercato.

<sup>2</sup> RS 954.1

**Art. 7** Servizi e prodotti di terzi

La Posta può offrire, su incarico di terzi, servizi e prodotti compatibili con la propria infrastruttura come la vendita di quote di fondi d'investimento, la mediazione di servizi bancari e di assicurazioni di cose e sulla vita.

**Art. 8** Servizi e prodotti elettronici

Nei servizi liberi rientra anche la teletrasmissione di messaggi nell'ambito dell'erogazione di servizi postali e del traffico dei pagamenti nonché le relative prestazioni preliminari ed accessorie (come la consegna di programmi informatici).

**Sezione 5: Segni di valore****Art. 9**

<sup>1</sup> La Posta può emettere segni di valore postali e farvi figurare la scritta „Helvetia“.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, delle energie e delle comunicazioni (dipartimento) regola l'emissione di francobolli speciali con e senza sovrapprezzo.

**Sezione 6: Cassette delle lettere / Impianti di recapito****Art. 10**

Il dipartimento definisce le condizioni per l'installazione di cassette delle lettere e di impianti di recapito.

**Sezione 7: Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici****Art. 11**

Il prezzo preferenziale giusta l'articolo 15 della legge del 30 aprile 1997<sup>3</sup> sulle poste si applica ai giornali e periodici che:

- a. escono almeno una volta al trimestre;
- b. non pesano più di 1 kg, compresi i supplementi;
- c. vengono recapitati ad almeno 1000 abbonati;
- d. non servono prevalentemente a scopi commerciali o pubblicitari;
- e. comprendono in ogni edizione una parte redazionale corrispondente ad almeno il 15 per cento della pubblicazione.

<sup>3</sup> RS 783.0

## **Sezione 8: Trattamento e fornitura a terzi di elementi di indirizzi postali**

### **Art. 12<sup>4</sup>**

Per consentire a terzi di aggiornare le rispettive banche dati, la Posta può mettere a loro disposizione gli indirizzi dei clienti, a meno che questi ultimi non ne abbiano espressamente proibito il trattamento.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 13**           Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate:

- a. l'ordinanza (1) del 1° settembre 1967<sup>5</sup> relativa alla legge sul servizio delle poste;
- b. l'ordinanza del 29 novembre 1995<sup>6</sup> sul traffico postale.

### **Art. 14**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 giu. 2000 (RU **2000** 1662).

<sup>5</sup> [RU **1967** 1405, **1969** 385 1120, **1970** 480 714, **1971** 683 1712, **1972** 2675, **1974** 578 1977 2050, **1975** 2033, **1976** 962, **1977** 2122, **1979** 287 1180, **1980** 2 777, **1981** 1863, **1983** 1656, **1986** 39 991, **1987** 440, **1988** 370, **1989** 565 764 1899, **1990** 1448, **1992** 94 1243, **1993** 62 2473, **1994** 1442 1848 art. 45 n. 2 2788, **1995** 5491, **1996** 14, **1997** 270 1435, **1999** 721 art. 55 cpv. 2].

<sup>6</sup> [RU **1996** 29 1210].